

Il T.a.r. per il Lazio sottopone nuovamente alla Corte di giustizia UE la disciplina nazionale che, nel 2014, nel prevedere nuove modalità di erogazione delle tariffe incentivanti dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, ha modificato *in peius* le condizioni contrattuali in essere con i soggetti già in precedenza ammessi ai benefici di legge.

T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, ordinanza 27 marzo 2019, n. 4054 – Pres. f.f. Di Nezza, Est. De Gennaro.

Energia elettrica – Fonti rinnovabili – Tariffe incentivanti – Riduzione o ritardo nella corresponsione di incentivi già concessi – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

Deve essere sottoposto alla Corte di giustizia UE il seguente quesito interpretativo:

Se il diritto dell'Unione europea osti all'applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all'art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito in legge n. 116 del 2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta; in particolare se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell'Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16, 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l'art. 216, par. 2, TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell'energia.

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna il T.a.r. per il Lazio - ponendosi nel solco di recenti ed identiche rimessioni alla Corte di Lussemburgo (ordinanze nn. 11124 e 11206, del 16 e 20 novembre 2018, oggetto della News US in data 3 dicembre 2018, alla quale pertanto si rinvia sia per la ricostruzione del generale quadro normativo di riferimento, sia per i necessari richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato in materia di regime di incentivazione per le energie rinnovabili) - ha sollevato nuovamente la questione interpretativa concernente il c.d. "spalma incentivi", ossia le previsioni di legge che, nel 2014, hanno previsto nuove modalità di erogazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, anche in modifica delle condizioni contrattuali già stipulate con i soggetti ammessi, in precedenza, a beneficiare degli incentivi.

Si tratta della novella introdotta con l'art. 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito in legge n. 116 del 2014, dallo stesso T.a.r. per il Lazio già sottoposta al giudizio della Corte costituzionale che ha ritenuto infondata la relativa q.l.c. (sentenza della Consulta del 24 gennaio 2017, n. 16, in *Ambiente*, 2017, 203, con nota di SPINA, ed oggetto della News US in data 30 gennaio 2017, cui si rinvia per i dovuti approfondimenti).

Come nelle precedenti occasioni, anche in questo caso il giudizio amministrativo è stato intentato dal soggetto titolare e responsabile di più impianti fotovoltaici, ciascuno di potenza superiore a 200 kW, già ammessi a beneficiare degli incentivi in base al regime giuridico previgente e secondo le apposite convenzioni ventennali (qualificate come contratti di diritto privato dall'art. 24, comma 2 lett. *d*), del d.lgs. n. 28 del 2011) sottoscritte con il Gestore dei Servizi Energetici- G.S.E. s.p.a. (che è la società pubblica, interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla quale sono attribuite numerose funzioni di natura pubblicistica nel settore energetico, tra cui quelle di gestire i rapporti convenzionali con i soggetti ammessi al regime incentivante).

La rimodulazione retroattiva, in *peius*, delle condizioni e delle modalità per ottenere il pagamento degli incentivi (soprattutto per quanto riguarda i tempi di pagamento, di molto diluiti in avanti), ha fatto sorgere, in capo al giudicante, dubbi di compatibilità con il principio euro-unitario di tutela dell'affidamento, in relazione al criterio dell'operatore economico "prudente e accorto" (ovvero "*quell'operatore che sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi*"), nonché con gli articoli 16 (libertà d'impresa) e 17 (diritto di proprietà) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oltre a possibili profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea derivato, in particolare con le direttive adottate al fine di armonizzare le normative nazionali relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nell'ottica del progressivo sviluppo di una politica energetica comune e maggiormente integrata.